



Swiss Confederation

Informazioni protezione animali

Note esplicative concernenti il rapporto sulla sperimentazione animale (rapporto AC)

V1.1 06.02.2024

Indice (in base al modulo AC)

Rapporto annuale / ultimo rapporto annuale	3
DATI DI BASE	3
NUMERO DI ANIMALI UTILIZZATI NELL'ANNO CIVILE	4
CATEGORIA DI ANIMALI	5
VALUTAZIONE DELL'ESPERIMENTO	12
CONFERME	14
 Rapporto pubblico	 15
DATI DI BASE	15
ANIMALI	16
CONFERME PER LA PUBBLICAZIONE	16

1

Obiettivo e campo di applicazione

Il legislatore intende garantire la trasparenza in materia di sperimentazione animale, promuovendo in tal modo una discussione oggettiva. In quest'ottica, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblica ogni anno una statistica su tutti gli esperimenti sugli animali. Essa contiene le informazioni necessarie per consentire la valutazione dell'applicazione della legislazione sulla protezione degli animali (art. 36 legge sulla protezione degli animali, LPAn; RS 455). Nel definire e pubblicare le statistiche, occorre tener conto delle norme e delle raccomandazioni internazionali (cfr. art. 147, cpv. 2, ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1). Ciò comporta la raccolta di dati completi e affidabili sul numero di animali utilizzati negli esperimenti su animali, sulla loro origine e sull'uso previsto, nonché sull'aggravio causato dall'esperimento, ecc. A tal fine, le persone responsabili che effettuano esperimenti sugli animali devono presentare un rapporto annuale (modulo AC; cfr. art. 145, cpv. 2 e 4 OPAn). Inoltre, le informazioni contenute nel modulo AC sono parte del controllo sugli esperimenti effettuati.

Lo scopo di queste note esplicative al modulo AC è quello di facilitare la redazione delle notifiche e quindi di ridurre il numero di richieste di chiarimenti. Esse devono essere intese come un documento di consultazione qualora si presentassero delle ambiguità nella compilazione dei singoli punti del modulo AC.

Le note esplicative sul modulo AC sono rivolte a tutti i titolari di un'autorizzazione cantonale per esperimenti su animali nonché alle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione.

L'ordinanza concernente il sistema d'informazione elettronico per la gestione degli esperimenti sugli animali (OGEA; RS 455.61) disciplina il funzionamento del sistema d'informazione elettronico animex-ch.

Vanno inoltre osservate eventuali ulteriori disposizioni delle autorità cantonali, concernenti ad esempio la lingua o la necessità di allegare dei file (ad es. letteratura scientifica, pubblicazioni).

2

Basi giuridiche e aspetti formali dei rapporti

Secondo l'articolo 130 lettera c OPAn (RS 455.1), il capounità è responsabile di redigere il rapporto e, conformemente all'articolo 145 capoverso 2 OPAn, deve notificare all'autorità cantonale, per ogni esperimento su animali, i punti seguenti utilizzando il sistema d'informazione animex-ch:

a. la conclusione di un esperimento, i dati sull'attività sperimentale durante l'anno del rapporto, i dati definitivi sul numero di animali per specie e sul grado di aggravio, la conferma della correttezza dei dati di cui all'articolo 139 capoverso 1bis lettere a–c OPAn: entro due mesi dalla conclusione dell'esperimento, al più tardi però due mesi dopo la scadenza dell'autorizzazione.

b. le indicazioni sull'attività sperimentale nell'anno civile trascorso, entro la fine di febbraio per gli esperimenti pluriennali.

I rapporti devono essere redatti online nel sistema d'informazione animex-ch (art. 145 cpv. 2 OPAn). In casi motivati l'autorità cantonale può ammettere notifiche in forma cartacea sul modello di formulario dell'USAV (art. 145 cpv. 3 OPAn).

3

Commenti ai singoli punti

Le note esplicative sui singoli punti forniscono delle indicazioni sul **motivo** che rende necessaria una determinata informazione, sul **contenuto** che ci si attende e su quali aspetti particolari occorre

prestare attenzione. Gli **esempi** esplicativi su alcuni punti servono a chiarire quale contenuto ci si attende.

Rapporto annuale / ultimo rapporto annuale

Per i rapporti annuali, incluso quello dell'ultimo anno, sono previste le informazioni riportate di seguito:

Titolo:	Numero della richiesta
CONTENUTO	NON dev'essere compilato dal richiedente, in quanto il numero viene attribuito dal sistema (numero nazionale) e dalle autorità (numero cantonale).
SCOPO	Identificare in modo univoco la richiesta.

DATI DI BASE

Punto 01	Per l'anno {anno}
CONTENUTO	Indica l'anno del rapporto.
SCOPO	Identificare in modo univoco l'anno del rapporto.

Punto 02	Esperimento effettuato in più Cantoni
CONTENUTO	Concerne le autorizzazioni intercantionali. Per ogni Cantone e per ogni categoria di animali è disponibile una scheda (Tab) separata.
SCOPO	Indicare se parti dell'esperimento sono state eseguite in altri Cantoni e, in caso affermativo, in quali Cantoni.

Punto 03	Livello di gravità prevedibile
CONTENUTO	Livello massimo di gravità prevedibile, come indicato nella richiesta.

Punto 04	Tipo di rapporto
CONTENUTO	I possibili tipi di rapporto sono: «rapporto annuale» e «ultimo rapporto annuale». Il tipo «ultimo rapporto annuale» viene redatto quando la corrispondente richiesta è scaduta, terminata oppure sostituita da una richiesta di rinnovo. Se

per l'anno di riferimento corrente è già stato redatto manualmente un rapporto annuale e si presenta uno dei tre scenari sopra descritti, lo stato «rapporto annuale» cambia in «ultimo rapporto annuale».

SCOPO

Attribuzione del rapporto ad una «famiglia di rapporti».

Punto 05

Capounità

CONTENUTO

Recapiti del capounità (nome, e-mail, numero di telefono).

Istituto: nome e indirizzo dell'istituto.

Entrambi i dati vengono ripresi dalla corrispondente richiesta.

I capounità sono responsabili per l'inoltro dei rapporti sugli esperimenti su animali alle autorità cantonali (art. 145 OPAn (RS 455.1)). Il nome viene ripreso dalla relativa autorizzazione per l'esperimento sugli animali.

SCOPO

Comunicare con le autorità.

Punto 06

Indirizzo delle autorità cantonali

CONTENUTO

Indirizzo postale delle competenti autorità cantonali (Ufficio del veterinario cantonale).

- **nome**
- **via**
- **numero postale d'avviamento**
- **luogo**

Inoltro della richiesta su delega. Indica se una richiesta per un esperimento su animali è stata creata o meno in modalità delega da parte dell'autorità cantonale per un istituto.

NUMERO DI ANIMALI UTILIZZATI NELL'ANNO CIVILE

Viene conteggiato l'impiego unico o **ripetuto** di singoli animali durante l'anno del rapporto, nello stesso esperimento o in esperimenti diversi.

Un impiego ripetuto è dato quando dal profilo scientifico sarebbe anche stato possibile utilizzare diversi individui. La decisione su ciò che vale come utilizzo ripetuto riveste carattere tecnico e deriva dal contenuto della richiesta di cui al modulo A rispettivamente dall'autorizzazione per esperimenti su animali di cui al modulo AB. In caso di dubbio va contattata l'autorità cantonale.

Punto 07

Nell'anno {anno} non sono stati utilizzati animali

CONTENUTO

Scegliere Sì se nell'anno in esame non sono stati utilizzati animali. Il sistema attribuisce il valore 0 (zero) ai campi numerici per tutte le categorie di animali. I campi rimangono visibili ma bloccati.

SCOPO

Confermare che nell'anno in esame non sono stati eseguiti esperimenti su animali.

CATEGORIA DI ANIMALI

Punto 08

Categoria di animali: {Categoria di animali}

CONTENUTO

Indicare tutti gli animali utilizzati nell'anno in esame, compresi gli animali scartati o sostituiti.

Se nel modulo A sono annoverati soltanto animali geneticamente modificati e durante l'esperimento si constata la presenza di animali di tipo selvatico nella categoria degli animali geneticamente modificati, questi animali di tipo selvatico devono pure figurare nel rapporto. Ciò è possibile aggiungendo una ulteriore tessera animale (animal card) nel modulo AC. In questo caso bisogna prendere contatto con l'autorità cantonale. Va notato che il modulo A deve essere sempre completo in termini di categorie di animali utilizzati e, se del caso, ulteriori categorie di animali devono essere richieste mediante una richiesta supplementare, affinché il modulo A e il modulo AC siano coerenti rispetto alle categorie di animali e al numero di animali utilizzati.

Per gli esperimenti intercantionali è necessario compilare una scheda per ogni categoria di animali e per ogni Cantone. A questo riguardo ogni animale viene conteggiato una sola volta e attribuito al Cantone in cui è stato prevalentemente utilizzato.

Fonte

Indicazione, se la categoria di animali è stata aggiunta nel modulo A oppure solo nel rapporto AC. Solitamente la fonte è il modulo A. Se in via eccezionale una categoria di animali deve essere aggiunta al rapporto AC, contattare il Cantone.

Numero di animali autorizzati

Numero di animali autorizzati in relazione al corrispondente modulo A della richiesta. Questi dati vengono inseriti dal sistema.

Animali ancora disponibili {anno} per l'anno

Differenza tra il numero di animali autorizzati e gli animali impiegati negli anni precedenti. Questo campo viene aggiornato ogni qualvolta si modifica il campo #9 (9.2).

Il numero calcolato corrisponde ai dati reali nella misura in cui negli ultimi anni i dati sono stati correttamente ripresi nel sistema. In ogni caso, è responsabilità

del capounità verificare quante volte gli animali possono venire impiegati nell'esperimento in base all'autorizzazione ricevuta, rispettivamente garantire la plausibilità del numero indicato in animex-ch.

Numero di animali utilizzati in eccesso

Indicare se il numero di animali utilizzati ha superato il numero di animali autorizzati.

Questa informazione è accessibile soltanto al Cantone e all'USAV per i loro compiti di vigilanza. Se i dati indicano un superamento del numero di animali autorizzati, il Cantone riceve un avviso (non bloccante).

Punto 09

Utilizzo di animali nell'anno {anno}

CONTENUTO

Al punto 9 va riportato il numero totale di animali utilizzati.

Vanno conteggiati gli animali ripresi nell'anno in esame dall'anno precedente (9.1) e gli animali utilizzati o riutilizzati nell'anno in esame (9.2).

Al punto 9.4 va registrato il numero di animali utilizzati più volte sotto questo numero di autorizzazione o utilizzati anche con un altro numero di autorizzazione nell'anno in esame.

9.1 Numero di animali ripresi dall'anno precedente nell'anno in esame con questo numero nazionale (ex punto 41)

Numero di animali già utilizzati l'anno precedente nello stesso esperimento e ripresi in condizioni sperimentali nel nuovo anno (anno del rapporto, perché sono rimasti nell'esperimento con il cambio dell'anno); il numero viene ripreso automaticamente dal punto 12.2 del rapporto dell'ultimo anno.

Un impiego attraverso il cambio dell'anno è particolare perché diventa parte di due rapporti annuali, malgrado si tratti di un solo impiego. Occorre quindi considerare questo elemento nella stesura del rapporto pubblico.

Gli istituti possono elaborare i dati soltanto dopo che il Cantone ha restituito il rapporto all'istituto. Per una correzione dei dati è pertanto necessario contattare l'autorità cantonale competente.

9.1.1 Numero di animali nel livello di gravità 0 ripresi dall'anno precedente

Se si tratta del primo rapporto viene automaticamente attribuito il valore «0».

9.1.2 Numero di animali nel livello di gravità 1 ripresi dall'anno precedente

Se si tratta del primo rapporto viene automaticamente attribuito il valore «0».

9.1.3 Numero di animali nel livello di gravità 2 ripresi dall'anno precedente

Se si tratta del primo rapporto viene automaticamente attribuito il valore «0».

9.1.4 Numero di animali nel livello di gravità 3 ripresi dall'anno precedente

Se si tratta del primo rapporto viene automaticamente attribuito il valore «0».

9.2 Numero di nuovi animali utilizzati rispettivamente di animali riutilizzati nell'anno in esame (ex punto 42)

Numero di nuovi animali utilizzati rispettivamente di animali riutilizzati per l'esperimento nell'anno del rapporto con questo numero nazionale.

Nuovo animale: l'animale non è mai stato utilizzato in un esperimento precedente.

Animale riutilizzato: un animale è già stato utilizzato in un esperimento precedente e viene in seguito **di nuovo** utilizzato.

L'impiego specifico di un animale attraverso il cambio dell'anno non vale né come «nuovo» né come «riutilizzato» (questo dato è conteggiato al punto 9.1).

Per questi animali ripresi nel nuovo anno in condizioni sperimentali, un utilizzo ripetuto va conteggiato soltanto dopo che l'impiego attraverso il cambio dell'anno è stato concluso (dato conteggiato al punto 9.1) e purché venga in seguito riutilizzato nell'anno del rapporto (dato conteggiato al punto 9.2).

Vanno conteggiati tutti gli utilizzi **ripetuti** di animali durante l'anno del rapporto, dopo che gli animali sono già stati utilizzati una volta con lo stesso numero di autorizzazione. Di conseguenza essi vengono anche addizionati al punto 9.4.

In caso di dubbio, la decisione se conteggiare una o più volte un animale utilizzato in diverse fasi dell'esperimento spetta all'autorità cantonale.

9.3 Numero totale di utilizzi di animali da laboratorio (ex punto 43)

Numero totale di utilizzi di animali da laboratorio conteggiati nell'anno in esame con questo numero nazionale.

Il numero totale di animali utilizzati corrisponde alla somma dei punti 9.1 e 9.2. Il totale non può essere modificato.

9.4 Animali utilizzati ripetutamente in esperimenti per animali (ex punto 44)

Va conteggiato l'impiego multiplo di animali durante l'anno in esame, nello stesso esperimento o in esperimenti diversi, se dal punto di vista scientifico sarebbe anche stato possibile utilizzare diversi individui.

Il totale (9.4; non modificabile) di questi utilizzi multipli scaturisce dal punto 9.4.1 (animali utilizzati più volte con questo numero di autorizzazione) e 9.4.2 (animali utilizzati più volte, che sono già utilizzati in un altro esperimento).

Il numero di animali qui indicato corrisponde ad una parte del numero totale di utilizzi di animali indicato al punto 9.3.

SCOPO

Rilevare l'utilizzo ripetuto («repeated use»; 9.4.1) e il riutilizzo («re-use»; 9.4.2) secondo la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (Convenzione del Consiglio d'Europa), e della risoluzione del comitato di esperti ad hoc della Convenzione del 27 novembre 1992.

9.4.1 Numero di animali utilizzati più volte con questo numero di autorizzazione

Inserire il numero di animali utilizzati con questo numero di autorizzazione (stesso numero nazionale) in diverse unità sperimentali (=multiplo) durante l'anno in esame. Se gli animali vengono utilizzati più di una volta, dev'essere addizionato il numero degli utilizzi ripetuti.

Gli animali ripresi dall'anno precedente con questo numero di autorizzazione non vanno conteggiati al punto 9.4.1. Questi animali sono indicati nel campo 9.1. Dopo la fine di questi esperimenti condotti nel periodo tra la fine dell'anno (9.1) e proseguiti nel nuovo anno, il numero di utilizzi ripetuti dev'essere conteggiato al punto 9.4.1.

9.4.2 Animali utilizzati più volte ripresi da un'altra autorizzazione

Inserire, con questo numero di autorizzazione, il numero di utilizzi degli animali che sono già stati utilizzati una volta in un esperimento precedente, con un altro numero di autorizzazione.

Numero nazionale delle autorizzazioni, con le quali gli animali sono stati precedentemente utilizzati

In caso di riutilizzo o impiego ripetuto di animali, se necessario, va indicato con quale numero di autorizzazione gli animali sono stati utilizzati in precedenza.

Può essere modificato dall'istituto, dal Cantone (modalità delega) e dall'USAV.

SCOPO

Verificare l'applicazione dell'articolo 135 capoverso 8 OPAn secondo cui non è permesso utilizzare più volte gli animali in esperimenti con livello di gravità elevato (LG3).

9.5 Numero di animali utilizzati per la prima volta in un esperimento nell'anno in esame

Indica il numero di animali singoli che sono stati utilizzati per la prima volta in un esperimento durante l'anno in esame. Il numero di animali corrisponde alla differenza tra il punto 9.3 e la somma dei punti 9.1 e 9.4.

Il punto 9.3 indica il numero totale degli utilizzi di animali, il punto 9.1 indica il numero di animali ripresi nell'esperimento dall'anno precedente e il punto 9.4 indica il numero di animali utilizzati ripetutamente (numero utilizzi multipli).

Punto 10

Provenienza degli animali utilizzati

CONTENUTO

Concerne tutti gli animali indicati al punto 9.3.

La somma dei punti 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4 deve essere uguale alla somma dei punti 12.1 + 12.2 + 12.3.

SCOPO

Stesura della statistica annuale secondo la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (Convenzione del Consiglio d'Europa) e risoluzione del comitato di esperti ad

hoc della Convenzione del 27 novembre 1992 (cfr. art 147 cpv. 2 OPAn (RS 455.1), art. 31 ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163).

10.1 Numero totale di animali ripresi dall'anno precedente (9.1) e da esperimenti precedenti (9.4) (ex punto 51)

Va indicato il numero totale degli utilizzi degli animali ripresi dall'anno precedente (punto 9.1) nonché degli animali già utilizzati in un altro esperimento (punto 9.4).

Il numero di animali indicato al punto 10.1 dev'essere uguale o maggiore di quello indicato al punto 9.1.

10.2 Animali provenienti da centri di detenzione di animali da laboratorio autorizzati in Svizzera (ex punto 52)

Indicare il numero di animali utilizzati per la prima volta in un esperimento, provenienti dal proprio centro di detenzione di animali da laboratorio o da un altro centro autorizzato in Svizzera in base al diritto sulla protezione degli animali.

Riguarda gli animali da laboratorio secondo la Convenzione europea (RS 0.457, art. 21).

Altre specie animali provenienti dalla Svizzera ma non da un centro di detenzione di animali da laboratorio autorizzato (animali da reddito, da compagnia o selvatici secondo l'art. 122 cpv. 8 OPAn (RS 455.1)), vanno conteggiati al punto 10.4.

10.3 Animali provenienti da detenzioni all'estero o da un commerciante estero (ex punto 53)

Indicare il numero di animali utilizzati prima volta in un esperimento, che sono stati acquistati da un centro di detenzione di animali da laboratorio autorizzato o da un commerciante all'estero.

Riguarda gli animali da laboratorio secondo la Convenzione europea (RS 0.457, art. 21).

In caso di acquisto di animali all'estero, indicare il Paese di provenienza.

È necessario indicare il Paese di provenienza.

Può essere modificato dall'istituto, dal Cantone (modalità delega) e dall'USAV.

10.4 Animali di altra provenienza (ex punto 54)

Indicare il numero di animali con provenienza diversa da:

- un esperimento non concluso o precedente (cfr. punto 10.1)
- un centro di detenzione di animali da laboratorio autorizzato in Svizzera (cfr. punto 10.2)
- un centro di detenzione di animali da laboratorio o un commerciante riconosciuti all'estero (cfr. punto 10.3)

Vanno conteggiati ad esempio gli animali da zoo o da compagnia utilizzati in studi clinici o per studi su animali da reddito o selvatici, ecc.

10.5 Descrivere l'altra provenienza

È possibile scegliere diverse categorie di animali da un elenco a scelta. Se le possibilità di scelta offerte non sono pertinenti, è possibile indicare l'informazione adeguata sotto «altro».

Può essere modificato dall'istituto, dal Cantone (modalità delega) e dall'USAV.

Punto 11

Livello di gravità retrospettivo dell'esperimento

CONTENUTO

Concerne tutti gli utilizzi di animali da laboratorio indicati al punto 9.3.

La somma dei punti 11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4 deve corrispondere al numero di animali indicato al punto 9.3.

La classificazione della sofferenza viene effettuata secondo l'articolo 26 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale (RS 455.163): Per la valutazione dell'aggravio di un esperimento occorre considerare le sofferenze di cui agli articoli 24 e 25 dell'ordinanza sulla sperimentazione animale nonché le ulteriori sofferenze patite dagli animali a causa del loro avvilitamento, di interventi molto invasivi a livello fenotipico o funzionale oppure di una sperimentazione eccessiva.

11.1 Numero di utilizzi di animali al livello di gravità 0 (ex punto 61)

Indicazione del numero di utilizzi di animali per esperimenti senza sofferenza.

11.2 Numero di utilizzi di animali al livello di gravità 1 (ex punto 62)

Indicazione del numero di utilizzi di animali per esperimenti con lieve sofferenza.

11.3 Numero di utilizzi di animali al livello di gravità 2 (ex punto 63)

Indicazione del numero di utilizzi di animali per esperimenti con media sofferenza.

11.4 Numero di utilizzi di animali nel livello di gravità 3 (ex punto 64)

Indicazione del numero di utilizzi di animali per esperimenti con grave sofferenza.

SCOPO

A conclusione di un esperimento sugli animali, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria pubblica i dati relativi al grado di aggravio per gli animali coinvolti (art. 20a¹ LPAn ((RS 455))).

Numero 12

Animali scartati o riutilizzati

CONTENUTO

Informazioni sull'ulteriore impiego di tutti gli animali utilizzati nell'esperimento nell'anno in oggetto, con questo numero di autorizzazione.

La somma dei punti 12.1 + 12.2 + 12.3 deve essere uguale alla somma dei punti 10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4.

12.1 Animali scartati perché sottoposti ad eutanasia o morti durante l'esperimento o al termine di esso (ex punto 71)

Va registrato il numero di animali sottoposti ad eutanasia o morti durante l'esperimento o al termine di esso.

12.2 Numero di animali che potranno venire ripresi nel prossimo anno per la continuazione dell'esperimento, con questo numero nazionale (ex numero 72)

Animali da laboratorio che continuano ad essere utilizzati oltre la fine dell'anno in condizioni sperimentali nell'anno successivo, con questo numero di autorizzazione nazionale. Questo numero verrà trasferito nel rapporto per il prossimo anno (punto 9.1).

12.2.1 Numero di animali con livello di gravità 0 che verranno ripresi nel prossimo anno per la continuazione dell'esperimento

Indicare il numero di animali con livello di gravità 0 che verranno ancora utilizzati l'anno prossimo con questo numero di autorizzazione nazionale.

12.2.2 Numero di animali con livello di gravità 1 che verranno ripresi nel prossimo anno per la continuazione dell'esperimento

Indicare il numero di animali con livello di gravità 1 che verranno ancora utilizzati l'anno prossimo con questo numero di autorizzazione nazionale.

12.2.3 Numero di animali con livello di gravità 2 che verranno ripresi nel prossimo anno per la continuazione dell'esperimento

Indicare il numero di animali con livello di gravità 2 che verranno ancora utilizzati l'anno prossimo con questo numero di autorizzazione nazionale.

12.2.4 Numero di animali con livello di gravità 3 che verranno ripresi nel prossimo anno per la continuazione dell'esperimento

Indicare il numero di animali con livello di gravità 3 che verranno ancora utilizzati l'anno prossimo con questo numero di autorizzazione nazionale.

12.3 Numero di animali che sopravvivono dopo la conclusione dell'esperimento (ex punto 73)

Indicare il numero di animali sopravvissuti alla conclusione dell'esperimento, destinati ad essere riutilizzati per esperimenti successivi con un altro numero di autorizzazione nazionale oppure non più utilizzati come animali da laboratorio.

12.4 Utilizzo degli animali sopravvissuti dopo la conclusione dell'esperimento

Compilare soltanto è stato compilato il punto 12.3.

Può essere modificato dall'istituto, dal Cantone (modalità delega) e dall'USAV.

È possibile scegliere diverse categorie di animali da un elenco a scelta. Se le possibilità di scelta offerte non sono pertinenti, è possibile indicare l'informazione adeguata sotto «altro».

Gli animali sopravvissuti possono venire utilizzati in altri esperimenti con un altro numero di autorizzazione nazionale oppure venire scartati come animali da laboratorio e destinati altrimenti.

Occorre prestare attenzione al fatto che, secondo l'articolo 135 capoverso 8 OPAn, se un esperimento ha causato a un animale dolori, sofferenze, lesioni o ansietà di grado elevato oppure di grado medio ma per una durata media o lunga, occorre assicurare mediante misure adeguate che lo stesso animale non venga più utilizzato per tali esperimenti.

SCOPO

Rilevare l'utilizzo ripetuto («repeated use»; 9.4.1) e il riutilizzo («re-use»; 9.4.2) secondo la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (Convenzione del Consiglio d'Europa), e della risoluzione del comitato di esperti ad hoc della Convenzione del 27 novembre 1992.

VALUTAZIONE DELL'ESPERIMENTO

Informazioni destinate alle autorità competenti per l'autorizzazione e alle commissioni cantonali per la sperimentazione animale, riguardanti l'esito degli esperimenti e la loro continuazione.

Punto 13

Risultati raggiunti, con particolare riferimento allo scopo dell'esperimento e all'acquisizione di nuove conoscenze

CONTENUTO

Risultati conseguiti, concernenti in particolare lo scopo dell'esperimento e l'acquisizione di nuove conoscenze.

Breve descrizione dei risultati ottenuti nell'anno in esame, con particolare riferimento allo scopo dell'esperimento e all'acquisizione di nuove conoscenze (interpretazione dei risultati). Per gli esperimenti che verranno proseguiti occorre indicare nel rapporto intermedio gli ulteriori obiettivi da raggiungere.

SCOPO

Fornire alle autorità e alle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali delle informazioni sull'esito dell'esperimento e sulla sua continuazione.

Punto 14

Per gli studi tossicologici: numero delle sostanze testate, numero di animali per sostanza

CONTENUTO

Compilare soltanto se sono stati effettuati test standard nell'ambito della valutazione di efficacia e innocuità di medicinali o della valutazione della

tossicità di altre sostanze o prodotti.

Indicare il numero di sostanze testate e il numero di animali utilizzati per ogni sostanza:

- riassunto in base alle sostanze per le quali è stato utilizzato lo stesso numero di animali.
- in caso di scostamenti dai valori standard: indicare il numero di dosi e il numero di animali utilizzati in ogni gruppo. Spiegare i motivi degli scostamenti.
- autorizzazioni con diversi protocolli standard: Estrapolare i dati per ogni protocollo.

Punto 15

CONTENUTO

Idoneità del metodo e potenziale del metodo 3R

Descrivere retrospettivamente il metodo scelto, la specie animale e il numero di animali (dimensioni dei gruppi) in relazione all'idoneità e al carattere di indispensabilità per il raggiungimento dell'obiettivo dell'esperimento.

Indicare tutte le difficoltà e i cambiamenti di metodo, inclusi gli accordi con l'autorità cantonale. Indicare i motivi dei cambiamenti e spiegare le aspettative relative al metodo modificato. Descrivere lo sviluppo dei nuovi metodi.

Stimare i miglioramenti attesi e il potenziale relativo al metodo 3R.

Punto 16

CONTENUTO

Eventi particolari

Descrivere tutti gli eventi non previsti che hanno avuto un influsso sull'esecuzione dell'esperimento. Esempi possibili: malattia, incidente, guasto tecnico o problemi legati al personale.

Indicare un inizio ritardato o l'abbandono dell'esperimento.

Punto 17

CONTENUTO

Rapporti pianificati e pubblicazioni

Occorre citare tutti i rapporti e/o le pubblicazioni già pubblicati o in programma. Citare quando possibile gli autori, il titolo, la rivista/il luogo della pubblicazione e la fonte. Se possibile, allegare una copia della pubblicazione per le autorità competenti del rilascio dell'autorizzazione.

CONFERME

Punto 18

Conferma utente dell'istituto

CONTENUTO

Il **capounità** (punto 12 della richiesta) è il titolare responsabile dell'autorizzazione. In base all'articolo 145 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 455.1), egli è in ogni caso responsabile delle indicazioni concernenti l'attività sperimentale nell'anno del rapporto, delle indicazioni definitive sul numero di animali per ogni specie animale e livello di gravità dell'aggravio. Inoltre è responsabile della notifica tempestiva concernente la conferma della correttezza dei dati secondo l'articolo 139 capoverso uno b bis lettera a-c dell'ordinanza sulla protezione degli animali (RS 555.uno). Tecnicamente un rapporto può essere inoltrato dal capounità oppure dall'incaricato della protezione degli animali. Se necessario, il rapporto può essere inoltrato in modalità delega da parte di un collaboratore dell'autorità cantonale.

Nome

Nome della persona che inoltra il rapporto all'autorità cantonale.
Il nome viene inserito dal sistema al momento dell'inoltro.

Dichiarazione di correttezza

La persona che inoltra il rapporto al servizio veterinario cantonale conferma che le indicazioni fornite nel rapporto sono complete e sono state verificate dal capounità riguardo alla loro correttezza.

Data: marca temporale dell'inoltro

Data dell'inoltro all'autorità cantonale.

SCOPO

Sostituisce la firma nel dossier elettronico.

Punto 19

Conferma dell'autorità cantonale

CONTENUTO

Conferma da parte dell'autorità di esecuzione che il rapporto è stato controllato in merito alla sua completezza e che il suo contenuto è plausibile.

Nome

Nome della persona che inoltra il rapporto all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). Il nome viene inserito dal sistema al momento dell'inoltro.

Dichiarazione di correttezza

Con l'inoltro all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), la persona responsabile conferma che l'autorità cantonale ha verificato la completezza dei dati da parte del titolare dell'autorizzazione e ne conferma la plausibilità.

Data: marca temporale dell'inoltro

Data dell'inoltro all'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

SCOPO

Sostituisce la firma nel dossier elettronico.

Rapporto pubblico

DATI DI BASE

Punto 01**Riassunto**

CONTENUTO

Indicazioni relative al corrispondente modulo A.

- Numero nazionale
- Numero cantonale
- Titolo della richiesta

Punto 02**Titolo della pubblicazione**

CONTENUTO

Indicazione del titolo della richiesta che sarà pubblicato.

Questo titolo potrà essere modificato non appena il rapporto pubblico sarà disponibile per la modifica.

Punto 03**Settori di studio**

CONTENUTO

Descrive l'ambito scientifico relativo alla richiesta per esperimenti su animali.

Come ambito specialistico occorre indicare la disciplina scientifica a cui si riferisce la domanda in oggetto. Bisogna indicare l'ambito di studio principale e quello d'applicazione dell'esperimento. Se vi sono dubbi sulla categoria o sottocategoria di appartenenza dell'esperimento, occorre decidere in base allo scopo principale dell'esperimento. È possibile spuntare solo una categoria principale e, per le verifiche di non nocività, anche una sottocategoria. La descrizione delle categorie si basa sulla Convenzione del Consiglio d'Europa.

Viene ripresa dal modulo A e non può venire modificata.

SCOPO

Stesura della statistica annuale con categorie di obiettivi secondo la Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (Convenzione del Consiglio d'Europa) e secondo la risoluzione del comitato di esperti ad hoc della Convenzione del 27 novembre 1992 (cfr. art 36 Legge sulla protezione degli animali (RS 455); art.

Punto 04

Campo di applicazione

CONTENUTO

Indicare il campo biomedico interessato dalla domanda dello studio.

Viene ripreso dal modulo A e non può venire modificato.

ANIMALI

Punto 05

Numero totale di animali utilizzati per l'intera durata dell'esperimento

CONTENUTO

Esiste una tabella riassuntiva per ogni categoria di animali, che riporta per ogni anno di riferimento (con lo stesso numero nazionale) il numero di animali utilizzati. In particolare viene specificato il numero di animali ripresi dall'anno precedente (9.1), il numero di animali nuovamente utilizzati o riutilizzati (9.2) e in quale livello di gravità questi animali sono stati utilizzati nell'esperimento (11.1-4).

Se ritenuto necessario è possibile modificare i dati nella riga «totale pubblicato» utilizzata per la pubblicazione.

Punto 06

Nota per i ricercatori

CONTENUTO

I numeri effettivi di utilizzi di animali nel quadro di questa autorizzazione sono indicati nella tabella seguente. Il numero effettivo è calcolato sottraendo il numero di animali trasferiti nell'anno successivo (indicato al punto 12.2) dalla somma degli animali utilizzati ogni anno e per tutti i livelli di gravità (come indicato al punto 11).

CONFERME PER LA PUBBLICAZIONE

Punto 07

Conferma dell'utente dell'istituto

CONTENUTO

Secondo l'articolo 130 lettera c OPAn (RS 455.1) il capounità è responsabile di redigere il rapporto trasmesso al Cantone, segnatamente per quanto riguarda la corretta e completa verifica dei dati, dando così il via libera alla pubblicazione. In questo senso, la persona responsabile dell'istituto (capounità, incaricato della protezione degli animali) deve confermare che i dati sono stati esaminati dal capounità e possono venire utilizzati per la pubblicazione.

Conferma dell'utente

“Confermo che i dati sopra riportati sono stati verificati dal capounità conformemente all'articolo 145 capoverso 2 OPAn (RS 455.1) e godono del nullaosta per la pubblicazione secondo l'articolo 20a LPAn (RS 455)”.

Se un altro utente dell'istituto procede ad una modifica dei dati, la spunta viene immediatamente tolta dalla rispettiva casella. Questo avviene quando il rapporto non è ancora stata inoltrato al Cantone.

Su attivazione della casella di spunta appare il nome del collaboratore responsabile dell'istituto e la marca temporale della conferma.

SCOPO

Confermare l'applicazione dell'obbligo legale di notifica secondo l'articolo 145 capoverso 2 lettera a OPAn.

Punto 08

Conferma delle autorità cantonali

CONTENUTO

Il Cantone primario conferma che i dati sono plausibili e possono venire pubblicati.

«Secondo il collaboratore cantonale i dati destinati alla pubblicazione sono plausibili»

Su attivazione della casella di spunta appare il nome del collaboratore cantonale e la marca temporale della conferma.